

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

(Sez. III *bis* – R.G. n. 6916/2019)

Motivi aggiunti

al ricorso R.G. n. 6916/2019

per la Prof.ssa Maria Luisa Crea (c.f.: CREMLS74D49F112Z), rappresentata e difesa, giusta procura in calce, dall'Avv. Ignazio Tranquilli (c.f.: TRNGNZ76L17H501L) con il quale domicilia in Roma, alla via G.Paisiello 55 (c/o Studio Scoca); ai fini delle comunicazioni di segreteria si indicano i seguenti riferimenti: p.e.c. ignazio.tranquilli@pecavvocatitivoli.it – fax 068558370);

contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;

e nei confronti di Domenica Minniti e di Lucia Abiuso;

promossi per l'annullamento:

14) del Decreto prot. n. 1205 dell'1.8.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico, di approvazione della graduatoria generale nazionale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017 con cui è stato bandito il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali **(doc. 9)**;

15) dell'elenco dei vincitori allegato al Decreto sub 14 **(doc. 10)**;

16) del Decreto prot. n. 1229 del 7.8.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di rettifica per errori materiali della graduatoria generale nazionale di merito già approvata con il Decreto di cui sub 14) **(doc. 11)**;

17) dell'elenco aggiornato dei vincitori allegato al Decreto sub 16 **(doc. 12)**;

18) di tutti gli altri atti connessi e consequenziali e/o presupposti a quelli testé indicati.

Fatto

1. Con l'epigrafato ricorso, la ricorrente, non ammessa alle prove orali del corso-concorso in epigrafe indicato, aveva chiesto l'annullamento:

“ ... 1) del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, n. 395 del 27 marzo 2019 (**doc. 2**) e s.m.i. (con D.D. 738 del 20 maggio 2019), di non ammissione della sottoscritta alle prove orali del concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali - indetto con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (**doc. 1**) - e di approvazione dell’elenco nominativo/graduatoria degli ammessi a dette prove orali, pure gravato in questa sede, che non include la ricorrente;

2) della scheda di valutazione riferita all’elaborato della ricorrente (**doc. 7**) e del verbale sottocommissione di riferimento (**doc. 8**);

3) degli atti, dei verbali e dei lavori della Commissione e delle Sottocommissioni di cui al suindicato concorso, riconducibili alle procedure di correzione delle prove scritte dei candidati e di attribuzione del relativo punteggio, alla formulazione delle schede di valutazione e dei relativi verbali;

4) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione della prova scritta e dei relativi quesiti, alla validazione degli stessi; nonché dei quesiti somministrati e della presenza, tra questi, di due “casi studio”, in contrasto con la previsione del bando di concorso; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

5) del Decreto n. AOODPIT 1105 del 19 luglio 2018 (**doc. 3**) con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale di cui all’art. 5 del Decreto MIUR n. 1259 del 23.11.2017, nonché dei successivi decreti di nomina delle Sottocommissioni e di quelli (plurimi) relativi alla nomina sostitutiva di componenti via via dimessisi;

6) dei quadri di riferimento relativi alla valutazione delle prove scritte adottati dal Comitato tecnico-scientifico, ai sensi dell’art. 13 del D.M. 3.8.2017, n. 138, nonché dei criteri di valutazione delle prove scritte, della relativa griglia adottata dalla Commissione, degli indicatori, dei descrittori e della scala di valutazione, secondo quanto risulta dal Verbale del 25.1.2019 (**doc. 4**), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;

7) delle modalità di svolgimento della prova a livello telematico, del software e dell’hardware adottati, delle postazioni e dei computer messi a disposizione dei candidati, con particolare riguardo alla non corretta funzionalità dei supporti informatici adottati;

8) dell’autenticazione ed identificazione delle prove dei candidati attraverso “codice personale” e codice fiscale, delle modalità di identificazione dei candidati e dell’associazione delle prove a ciascuno di essi, nonché delle operazioni di scioglimento dell’anonimato delle prove e della lesione del principio di anonimato degli elaborati;

9) dei verbali e degli atti relativi all’espletamento della prova selettiva presso le diverse sedi di concorso, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti, relativi allo svolgimento delle prove scritte;

10) del mancato espletamento – in spregio del bando di concorso – di una prova scritta unica e simultanea, in ragione del differimento disposto dall’USR della Sardegna, a seguito dell’ordinanza del Sindaco di Cagliari del 17 ottobre 2018 (avverse condizioni meteo), alla data del 13 dicembre 2018, nonché in ragione degli orari d’inizio diversi per lo svolgimento della prova scritta tra le diverse sedi d’esame, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti;

11) del D.D. del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie Speciale – **doc. 1**), recante il bando di concorso, nella parte lesiva degli interessi della ricorrente;

12) del Decreto Ministeriale 3.8.2017, n. 138, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (**doc. 5**), pubblicato sulla GURI n. 220 del 20 settembre 2017 (avente ad oggetto “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica”), nella parte lesiva degli interessi della ricorrente;

13) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche se non conosciuto, a quelli che precedono, laddove impedisca la partecipazione di parte ricorrente alle prove orali del predetto concorso, in corso di svolgimento ...”.

La ricorrente aveva, altresì, chiesto, nel ricorso, l'accertamento del suo diritto a partecipare alle prove orali del concorso, con la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a disporre l'ammissione alle prove orali del concorso in questione, anche con riserva.

2. Ebbene, le prove orali sono state svolte e si è infine giunti alla approvazione della graduatoria nazionale definitiva con l'elenco dei vincitori (**doc. 14 e doc. 15**), la cui prima stesura, tuttavia, è stata oggetto di una successiva rettifica (**doc. 16 e doc. 17**).

3. **Tali ultimi provvedimenti**, in epigrafe indicati ed oggetto dei presenti motivi aggiunti, tuttavia, **risentono in via derivata dei vizi che inficiano gli atti presupposti, già gravati con il ricorso** e, al pari di quelli, vanno, dunque, annullati per i (già formulati nel ricorso e di seguito ritrascritti) motivi di:

Diritto

Illegittimità derivata da:

*“... 1. **Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Inesatta applicazione del d.P.R. n. 497/1994. Violazione dei principi generali di ragionevolezza e proporzionalità. Violazione del D.P.R. n. 487/1994, del Decreto 3.8.2017, n. 138, dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e della lex specialis. Violazione degli artt. 1 e ss. della L. n. 241/1990. Violazione dei principi generali in materia concorsuale, compresi quelli del giusto procedimento e di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere per sviamento, manifesta illogicità e contraddittorietà, carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Violazione dei principi di buon andamento e di ragionevolezza/proporzionalità di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.***

1.1 Gli atti impugnati, ivi espressamente compreso, in questo caso, l'art. 8, comma 8, del bando di cui al Decreto MIUR n. 1259/2017, vanno censurati laddove prevedevano, quale soglia minima di punteggio della prova scritta utile all'accesso alla prova orale, il punteggio di punti 70/100 e non quello di punti 60/100.

La soglia in questione era il derivato della sommatoria tra i punti conseguiti nei 5 quesiti a risposta aperta, per un massimo di 80 punti, e i 2 quesiti (ciascuno di 5 domande) in lingua straniera, per un massimo di 20 punti (2 punti a domanda).

*Essa, in realtà, in ossequio al principio del favor participationis, di proporzionalità e ragionevolezza, declinazioni dirette degli artt. 3 e 97 Cost., non avrebbe dovuto essere superiore a 60/100, bensì pari a quest'ultima entità, che costituisce la “soglia normale” (e più appropriata) di sufficienza al cospetto della **commistione simultanea di due coppie di quesiti eterogenee quanto alla (diversa) lingua.***

Tale peculiare commistione, infatti, non consentiva, né consente (nemmeno analogicamente), di evocare all'uopo il d.P.R. 487/1994 ma imponeva di individuare una soglia che fosse proporzionata per quantità, qualità e rapporto di pesi interno al prescelto connubio eterogeneo di quesiti.

Di qui l'illegittimità del criterio in esame e il conseguente suo annullamento in termini "contenitivi", mediante l'invocato ridimensionamento giudiziale, utile a ridimensionare il gap da colmare ai fini della idoneità a sostenere le prove orali.

*1.2 La Sottocommissione di riferimento (la n. 32) è, comunque, incorsa in **macroscopici e gravissimi errori** in merito all'**attribuzione dei punteggi all'elaborato della ricorrente**, la cui valutazione risulta contraddistinta da una evidente illogicità, avuto riguardo sia ai quadri di riferimento adottati dal Comitato tecnico-scientifico (ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138), sia ai criteri di valutazione della prova, secondo la relativa griglia adottata dalla Commissione, degli indicatori, dei descrittori e della scala di valutazione.*

Pur consci dell'ampia discrezionalità di cui è dotato l'Organo esaminatore, tale da essere, in linea di principio, sottratta al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo, va, comunque, evidenziato che, nella fattispecie, il relativo uso si è rivelato connotato da macroscopici errori che testimoniano sia della marcata violazione delle norme e dei principi che regola(va)no il giudizio, sia di vizi sintomatici dell'eccesso di potere sotto le spoglie dell'illogicità e della contraddittorietà manifeste nella espressione che lo stesso ha in concreto assunto rispetto alla prova della ricorrente (ex multis cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1.6.2010, n. 3477; Cons. Stato, Sez. IV, 27.6.2007, n. 3745; Cons. Stato, Sez. V, 12.3.2009, n. 1506), i quali vizi, invece, possono (anzi, debbono) essere oggetto di sindacato da parte del Giudice amministrativo.

Se così è, va, anzitutto, censurata la indebita sottostima operata, come confermato anche da un parere pro veritate ad hoc, rispetto alle risposte fornite ai quesiti 1, 2, 4 e 5.

Tale sottostima è di per sé connotata da un'illogicità macroscopica.

La differenza, poi, tra il punteggio medio (pari a 9,8 punti) per i primi quesiti Q1, Q2 e Q3 e quello dei quesiti Q4 e Q5 (pari a 6,12 punti) è talmente eclatante che lascia addirittura ipotizzare possa essersi trattato di un errore materiale o di uno scambio estemporaneo di schede, come pure censurato ulteriormente infra.

Se così non fosse, e cioè se i punteggi inspiegabilmente irrisori dati alle risposte per i soli quesiti Q4 e Q5 fossero destinati e abbinati alle risposte effettivamente date dalla ricorrente,

e non ad altre schede (v. infra) in termini relativi permarrebbe la doppia contraddittorietà intrinseca alla valutazione censurata.

Già raffrontando la valutazione destinata alla risposta al quesito 3 rispetto a quella data ai quesiti Q1 e Q2 emerge una palese distonia che disvela illogicità intrinseca.

Se si esamina il testo dei quesiti, una volta che siasi riconosciuto eguale punteggio alle rispettive risposte quanto ai criteri 3.2, 2 e 1 (e uguale punteggio a ciascuno dei tre indicatori in cui era suddiviso quest'ultimo), risulta palesamente illogica la penalizzazione riservata ai quesiti Q1 e Q2 per i criteri 3.1 e 4.1 e 4.2.

Proprietà linguistico-espressiva (4.2) e costruzione logica (4.1) erano le stesse e così per la organicità.

Ancor più evidente, nonostante il gap maggiore, è l'illogicità, anche in termini relativi, della valutazione rispetto ai quesiti Q4 e Q5, per i quali si dubita finanche del corretto abbinamento scheda-elaborato.

Infatti, se, alla risposta Q4, si è conferito (come alla Q3) un punteggio di 2,00 punti per l'“Uso **pertinente**, consapevole e critico delle norme citate”, è manifestamente irragionevole l'attribuzione di 0,50 punti per ciascuno degli indicatori del criterio 1 della “Coerenza e **pertinenza**”, per un totale di 1,50 punti, quando alla risposta Q3 risulta, invece, attribuito 1 punto per ciascuno di quegli stessi indicatori, per un totale pari al doppio (3 punti)!

Lo steso dicasi per l'indicatore 4.2 (“Costruzione logica”), ove il punteggio corretto avrebbe dovuto essere almeno pari a punti 2,00, e per l'indicatore 4.1 (“Proprietà linguistico espressiva”), ove il punteggio corretto avrebbe dovuto essere almeno pari a punti 1,00, così raggiungendosi almeno il punteggio di 10,50 anche per il quesito Q4.

Il punteggio relativamente più basso in assoluto dato alla risposta al quesito Q5 è il frutto di un vero e proprio abbaglio, del tutto inspiegabile.

Esso si compone di una serie di 1,00 punto per le prime quattro caselle e di una serie di 0,50 punti per le altre quattro, senza distinzioni intermedie di sorta.

In realtà, ferma la (casuale?) parità per il criterio 1 con la risposta al quesito Q3, la risposta al quesito Q5 avrebbe meritato sicuramente lo stesso punteggio delle risposte al quesito Q3 anche per i criteri 2, 3 e 4.

I vizi valutativi – a cui ha inevitabilmente contribuito anche lo scarsissimo tempo medio (su cui infra) dedicato alla disamina e alla valutazione degli elaborati dalla Sottocommissione di riferimento - disvelano un punteggio sottostimato di almeno 10,25 punti che costituisce proprio la differenza tra il punteggio assegnatogli e il minimum di 70/100 punti stabilito nel

bando, sempre che questa fosse la soglia minima da considerare, e sicuramente il gap di soli **0,25 punti** con il minimum di 60/100 punto, in accoglimento della censura rivolta contro il bando al punto 1.1 e, in sequenza, di quella svolta nel presente punto 1.2.

In definitiva, ammessa la sufficienza dei “numeri” ad integrare l’onere motivazionale, quando vi sono tra testo e numeri e anche all’interno dei soli numeri discrasie così intense e rilevanti come quelle che abbiamo segnalato è chiaro che il **punteggio finale deve ritenersi inficiato.**

Lo è sicuramente **quello attribuito**, nella specie, alla ricorrente che, **anche solo per la logica, non avrebbe potuto essere inferiore a 52/80** per i quesiti a risposta aperta e, dunque a **complessivi 70/100 punti**, come codesto Insigne Tribunale o, in via subordinata, una diversa Sottocommissione potrà disporre o appurare.

A ciò peraltro, ha inevitabilmente contribuito anche lo scarsissimo tempo medio, su cui infra, dedicato alla disamina e alla valutazione degli elaborati dalla Sottocommissione di riferimento.

2. Violazione del D.P.R. n. 487/1994, del Decreto 3.8.2017, n. 138, dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e della lex specialis. Violazione degli artt. 1 e ss. della L. n. 241/1990. Violazione dei principi generali in materia concorsuale, compresi quelli del giusto procedimento e di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere per sviamento, manifesta illogicità e contraddittorietà, carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Violazione dei principi di buon andamento e di ragionevolezza/proporzionalità di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

2.1 Ai fini, quanto meno, della rivalutazione della prova della ricorrente ed a riprova della fondatezza delle contestazioni già prospettate al motivo che precede nei confronti dell’operato valutativo della Sottocommissione, si censura l’attività di quest’ultima anche sotto il profilo della violazione della prescrizione relativa ai tempi di correzione delle prove, stabiliti nella “norma di 30 minuti a candidato” nel verbale n. 1 del 25.1.2019 della riunione plenaria e gravemente disattesi nel caso di specie.

Invero, nel verbale n. 3 del 22 febbraio 2019 (**doc. 8**), relativo alle operazioni di correzione del gruppo di elaborati di cui faceva parte anche quello della ricorrente, risultano 10,40 ore di attività (9-17.40), apparentemente senza interruzione alcuna, ben 35 candidati valutati in 640 minuti per **18,28 minuti dedicati, in media, a ogni correzione.**

Ebbene, durante tale ristrettissimo lasso temporale - pari a poco più della metà (30 minuti) di quello indicato nella riunione plenaria della Commissione - la prova di ciascun candidato

sarebbe stata letta, corretta e valutata e sarebbe stata finanche compilata la relativa scheda di valutazione.

In detto lasso temporale non si comprende come sia stato umanamente possibile fare ciò in sequenza per tutti i 35 elaborati sui quali quel girono sarebbe stato espresso il giudizio.

Visto il ridottissimo tempo all'uopo impiegato dalla Sottocommissione l'opera di esame e valutazione della prova dell'odierna ricorrente non potrà che essere stata del tutto sommaria con evidente e censurabile carenza di istruttoria; il fatto, poi, che si sia rivelata così illogica e contraddittoria, secondo quanto esposto nel precedente punto, ne costituisce la logica (ed inevitabile) conseguenza.

3. Violazione del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 e della lex specialis di concorso. Violazione dei principi generali del giusto procedimento, di legalità, di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione. Mancata tutela dell'affidamento. Eccesso di potere per palese illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

3.1 Ai fini, quanto meno, della ripetizione della prova scritta, va osservato che quella svolta risulta essere ab origine infirmata anche in relazione alla **tipologia dei quesiti somministrati ai candidati**.

Invero, il Decreto n. 138/2017 del MIUR, avente ad oggetto: "Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica" espressamente stabiliva, all'art. 10, che "1. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3".

In tal senso, si esprimeva anche il Bando di concorso, il quale, all'art. 8, stabilisce che "4. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera. 5. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale".

Ebbene, in totale **spregio** della normativa concorsuale sopra richiamata, risultano essere stati somministrati ai candidati **due quesiti sotto forma di "casi di studio"**, nel bando previsti solo nel colloquio orale.

In questo ambito possono sicuramente annoverarsi, infatti, i seguenti quesiti (n. 3 e n. 5):

- "In un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?";

- “Attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, rilevati nell'ambito del processo di valutazione degli alunni del primo ciclo”.

Di conseguenza, i candidati – contrariamente alle previsioni del bando – si sono trovati a svolgere una prova parzialmente diversa da quella per la quale si erano preparati e che pensavano di sostenere, giustappunto a causa dell’illegittima somministrazione di almeno due “casi di studio” (la cui risoluzione richiede ben altro - e maggiore - tempo a disposizione) in luogo dei meri quesiti a risposta aperta che erano, invece, contemplati dalla *lex specialis*. La prova concorsuale, per ciò, è stata dunque completamente alterata, attesa anche la clamorosa violazione del principio dell’affidamento maturato in capo alla ricorrente a che la selezione si svolgesse secondo le regole prestabilite e predeterminate dal Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 e dal Bando di concorso.

4. Violazione del D.P.R. n. 487/1994 e del Decreto M.I.U.R. 3 agosto 2017, n. 138. Violazione della *lex specialis*. Violazione dei principi del giusto procedimento, di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione. Eccesso di potere per sviamento, palese illogicità e contraddittorietà. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

4.1 Si rileva, altresì, la illegittimità delle procedure di correzione delle prove scritte dei candidati, in relazione alla individuazione dei quadri di riferimento adottati dal Comitato tecnico-scientifico (ai sensi dell’art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138), nonché avuto riguardo ai criteri di valutazione della prova, secondo la relativa griglia, gli indicatori, i descrittori e la scala di valutazione, adottati dalla Commissione madre giusto verbale n. 1 del 25.1.2019.

4.1.1 In primo luogo, si censura la mancanza di un adeguato correttore dei cinque quesiti proposti con l’articolazione delle possibili risposte per garantire una valutazione oggettiva ed evitare l’arbitrarietà che si è verificata tra le diverse sottocommissioni: alcune di queste hanno avuto una percentuale infima di candidati con punteggi superiori a 70/100 punti; altre, invece, una percentuale molto elevata, come si evince dai verbali che saranno prodotti.

4.1.2 In secondo luogo, si censura l’utilizzo di griglie del tutto carenti nella definizione dei descrittori, presenti in parte nella griglia condivisa e sottoscritta, durante la riunione plenaria del 25.1.2019, dalla Commissione madre e dalle sottocommissioni: l’unico descrittore presente corrisponde al valore massimo attribuibile a quell’indicatore, ma non sono descritti e specificati né valori intermedi, né quelli minimi.

È mancata, in sostanza, una vera e propria griglia analitica con indicatori tecnici con i

quali poter pervenire ad una corretta e motivata valutazione in ottantesimi della prova; non sono stati fissati indicatori e criteri di valutazione utili per pervenire ad un giudizio uniforme degli elaborati (ad esempio: la trattazione è molto carente o nulla; la trattazione è insufficiente; la trattazione, pur nel complesso sufficiente, presenta qualche inesattezza; l'aderenza dell'elaborato ai quesiti proposti è sufficiente; l'aderenza dell'elaborato ai quesiti proposti è buona; l'aderenza dell'elaborato ai quesiti proposti è ottima; l'aderenza dell'elaborato ai quesiti proposti è eccellente; l'aderenza dell'elaborato ai quesiti proposti è eccellente, ed inoltre, l'elaborato presenta una spiccata chiarezza espositiva).

4.2 Quanto sopra, inevitabilmente, ha determinato una **totale disomogeneità** nelle valutazioni degli elaborati dei candidati e nell'attribuzione dei relativi punteggi a seconda dell'appartenenza ad una o ad altra Sottocommissione, avendo ciascuna di essa interpretato, motu proprio, i (sin troppo) generici criteri valutativi.

Adirittura, risulta che alcune Sottocommissioni abbiano formulato, in calce alla scheda di valutazione della prova, un giudizio globale sulla prova stessa; mentre altre, come quella della ricorrente, si sono affidate solo all'attribuzione del punteggio numerico.

Analogamente, il verbale delle operazioni di correzione e valutazione della ricorrente risulta privo della colonna riportante gli esiti dei quesiti di lingua straniera.

Tale difformità di valutazioni tra le singole Sottocommissioni è stata – senza scomodare ipotesi di natura penalmente rilevante – riconducibile alla assoluta mancanza di riunioni di coordinamento tra la Commissione madre e le 37 sottocommissioni; nonché alle dimissioni continue di membri delle Sottocommissioni dal 27 novembre 2018 fino al 15 maggio 2019 (e, quindi, durante l'espletamento delle operazioni di correzione degli elaborati).

È persino accaduto che, a lavori di correzione delle risposte ed attribuzione punteggio definiti e chiusi, alcuni candidati, non ammessi precedentemente, addirittura abbiano beneficiato – in maniera del tutto illegittima, oltre che ingiustificata – di una rivalutazione della votazione complessiva assegnata alla prova ed ai cinque quesiti a risposta aperta, in ragione del voto positivo conseguito nelle domande in lingua straniera (v. allegato).

L'azione amministrativa si palesa, anche sotto tale profilo, in contrasto con i principi cardine di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, nonché di trasparenza e par condicio delle operazioni concorsuali, oltre che con il disposto dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994.

4.3 Si contestano, altresì, anche sulla base di quanto rilevato in precedenza, i criteri di assegnazione delle prove alle diverse Sottocommissioni esaminatrici.

Il Ministero, all'uopo, è ricorso ad un criterio random, senza, tuttavia, fornire (anche dopo - e nonostante - la presentazione di diverse istanze di accesso agli atti) la benché minima documentazione al riguardo.

Proprio in relazione alle suesposte contestazioni rispetto alle nette differenze tra le percentuali degli ammessi in relazione alle diverse Sottocommissioni è di massima importanza conoscere i relativi atti e/o verbali riferibili a tali operazioni di assegnazione degli elaborati.

Con ogni più ampia riserva di meglio argomentare, all'esito dell'esame della relativa documentazione, una volta prodotta dalla resistente.

5. Violazione della Legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 51 c.p.c., del d.P.R. n. 487/1994 e del D.Lgs. n. 165/2001. Violazione della lex specialis. Violazione del giusto procedimento e dei principi generali di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione. Eccesso di potere per sviamento. degli artt. 2, 3, 97 e 98 della Costituzione. Illegittimità esiti prove scritte per incompatibilità dei membri del C.T.S., Commissione e Sottocommissioni.

5.1 La procedura concorsuale risulta inficiata anche da una non legittima composizione del Comitato Tecnico Scientifico, della Commissione giudicatrice e/o delle singole Sottocommissioni per violazione delle norme rubricate, in ragione della presenza di situazioni di conflittualità di interessi e/o incompatibilità.

Invero, risulta che – in totale spregio della lex specialis del concorso – diversi componenti e commissari fossero incompatibili allo svolgimento di tale funzione, nell'ambito del concorso de quo, in ragione dell'espletamento di corsi di formazione/preparazione per il medesimo concorso per dirigenti scolastici e/o, comunque, rivestissero (o avessero rivestito) cariche politiche o sindacali.

Relativamente alla Sottocommissione che qui ci occupa è accaduto che due dei tre componenti abbiano rassegnato le dimissioni subito dopo la correzione delle prove scritte, ivi compreso il Presidente Ruisi (sostituito con DD Miur 579 del 19.4.2019), ma, in assenza del deposito degli atti non si è stati posti a conoscenza delle ragioni a ciò sottese.

5.2 A tale specifico riguardo, ai sensi del D.M. 3.8.2017, n. 138, avente ad oggetto: "Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica" e, in particolare, del relativo art. 16, recante "Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della Commissione e delle sottocommissioni del concorso": "2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere

componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso; b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente; c) **non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici**".

Del resto, come è noto, l'art. 6 bis della Legge n. 241/90 – che ha imposto a tutti i soggetti, che a qualunque titolo esercitano funzioni pubbliche nel corso del procedimento amministrativo, di astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale – si applica anche alle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici che debbono garantire nella loro composizione trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio, rappresentando questi i principi irrinunciabili a tutela della parità di trattamento fra i diversi aspiranti ad un posto pubblico. A tali commissioni debbono applicarsi, quindi, non solo le cause di incompatibilità e di astensione del giudice previste dall'art. 51 c.p.c., ma anche i principi di cui all'art. 97 Cost., così come oggi recepiti e sviluppati dagli articoli 1 e 6 bis della Legge n. 241 del 1990. Pertanto, qualora sia ipotizzabile un potenziale conflitto di interessi – anche atipico, suscettibile in concreto di riflettersi negativamente sull'andamento del procedimento per fatti oggettivi, anche di sola potenziale compromissione dell'imparzialità, oppure tali da suscitare ragionevoli e non meramente strumentali dubbi sulla percepibilità effettiva dell'imparzialità di giudizio nei destinatari dell'attività amministrativa e nei terzi – il soggetto facente parte della commissione giudicatrice deve, innanzi tutto, segnalare all'autorità che lo ha nominato tale situazione di conflitto, anche potenziale e poi deve necessariamente astenersi (si veda anche la Delibera ANAC n. 421 del 13 aprile 2016).

Nel caso di specie, è palese come vi siano molteplici elementi che depongano per la manifesta **violazione del principio di imparzialità nella composizione del Comitato Tecnico Scientifico, della Commissione e delle Sottocommissioni, soprattutto in ragione delle attività formative relative al medesimo concorso oggetto della presente impugnativa.**

Tali soggetti, pertanto, avrebbero avuto l'obbligo di comunicazione e astensione, essendovi un'obiettiva ragione sintomatica del venir meno dell'imparzialità nell'attività di selezione dei predetti candidati.

Anche in ragione di ciò deriva l'illegittimità della selezione.

6. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994. Violazione del D.M. 3 agosto 2017, n. 138 e della lex specialis. Violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti, nonché di buon andamento ed imparzialità della P.A., in contrasto con gli artt. 2, 3, 97 e 98 della Costituzione. Sviamento.

6.1 *La procedura concorsuale risulta essere, altresì, viziata per la violazione del principio dell'anonimato delle prove.*

Infatti, dalle singole prove era possibile, senza particolare difficoltà, risalire al nome del candidato che le aveva elaborate, atteso che l'autenticazione di ogni partecipante al concorso, secondo quanto disposto dalla normativa concorsuale e rinvenibile anche dalle note tecnico-operative, avveniva attraverso l'inserimento di un "codice personale" nel sistema, con identificazione anche attraverso il codice fiscale.

Ed infatti, tali istruzioni operative testualmente stabiliscono: "Ad ogni candidato verrà consegnato e fatto firmare il proprio modulo anagrafico. Il candidato è tenuto a verificare l'esattezza dei propri dati personali ivi riportati. A ciascun candidato verrà inoltre fatto estrarre un modulo contenente un codice personale anonimo, che gli sarà consegnato. Al candidato verrà consegnata una busta internografata (oscurata) nella quale conservare entrambi i moduli ricevuti senza sigillare la busta. Il candidato verrà fatto accomodare in una delle postazioni disponibili, dove troverà visualizzata la schermata di benvenuto e inserirà il codice personale anonimo ricevuto per sbloccare la postazione. Il candidato apporrà, in corrispondenza della dicitura "Dichiaro di aver ricevuto ed inserito il presente codice per lo sblocco dell'applicativo", la propria firma sul modulo del codice personale anonimo e lo conserverà all'interno della busta internografata (oscurata) senza sigillarla".

Ebbene, è fin troppo evidente che ciascun partecipante alla selezione, essendo a conoscenza del proprio codice identificativo (oltre che, ovviamente, del proprio codice fiscale), ben avrebbe potuto "segnalare" la propria prova, proprio in ragione della facile associazione di tali codici identificativi ai nomi dei concorrenti.

Ciò, con evidente lesione del principio di anonimato della prova.

Il tutto, comunque, in un sistema (quello del codice personale alfanumerico) che già risulta essere stato censurato, a più riprese, dalla giurisprudenza amministrativa per analoghe fattispecie relative a procedure di concorso pubblico (ex multis cfr. Cons. Stato, Ad. Plen.,

20.11.2013, n. 28; Cons. Stato, Sez. II, parere 14 ottobre 2013, n. 4233; Cons. Stato, Sez. VI, Ordinanza n. 2991 del 9 luglio 2014; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III Bis 29.9.2014, n. 10069). Pertanto, le circostanze di fatto sopra esposte risultano avere palesemente violato quei principi di contestualità, trasparenza e par condicio che sono espressione dei canoni costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità nell'ambito delle procedure concorsuali, con la conseguenza per cui la legittimità della prova in questione risulta essere stata irrimediabilmente viziata.

6.2 *Ulteriori profili di censura meritano di essere svolti.*

Anzitutto, risulta violato il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i., il cui art. 20 prevede che il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta ed ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 del Codice Civile, ovvero quella di fare piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, qualora vengano rispettati determinati processi e requisiti "fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore".

Ebbene, si osserva come i documenti informatici prodotti dalla resistente all'odierna ricorrente (elaborato, griglia di valutazione e verbale) non soddisfino, in alcun modo, i requisiti di creazione, conservazione e trasmissione richiesti dalla predetta normativa. Ciò anche alla luce sui dubbi sollevati sulla relativa creazione, modifica e/o conservazione.

Ne deriva, quindi, l'assoluta illegittimità delle operazioni di correzione dell'elaborato di parte ricorrente, nonché delle operazioni (a tale attività riconducibile) della Sottocommissione e/o dell'Amministrazione in generale, ivi compresa quella relativa alla creazione e conservazione dei documenti relativi alla prova e dell'abbinamento tra quesiti e codice.

Ciò rileva particolarmente nella specie sotto due concorrenti profili.

In primis, in quanto il file della scheda di valutazione riferito al codice 7942 della ricorrente risulta modificato il 22.2.2019 ma "mai" creato (sic!), al contrario del file del verbale del 22.2.2019 che risulta creato e modificato alla stessa ora, le 18.48 (sebbene oltre 1 ora dopo la chiusura – alle 17.40 - delle operazioni di correzione del giorno).

In secundis, perché, come si evince dal verbale n. 5, nella specie parrebbe esserci, peraltro, stato un problema di abbinamento, riferito ai quesiti Q4 e Q5, occorso con riferimento al candidato con **codice 7924**: se si considera che la ricorrente aveva **codice 7942** e non si spiega come sia stato possibile attribuire un punteggio così basso proprio per i quesiti Q4 e

Q5 rimangono confermati i dubbi sul corretto abbinamento dei punteggi alle risposte realmente date ai quesiti in parola senza potere escludere uno scambio o confusione, anche solo in parte qua, tra elaborati o un abbaglio sul contenuto degli stessi.

Tanto più che, in assenza delle necessarie garanzie di cui al suddetto Codice (CAD), a posteriori non era (ne è) possibile procedere con certezza all'esatta individuazione del proprio elaborato in caso di uno scambio "estemporaneo" di schede.

Quanto precede dovrebbe comportare quanto meno la rivalutazione con metodi certi dell'elaborato della ricorrente, ovvero, in via subordinata, la ripetizione della prova scritta.

7. Violazione del d.P.R. n. 487/1994. Violazione del bando di concorso per mancato espletamento di prova scritta unica su tutto il territorio nazionale ed in unica data. Violazione del giusto procedimento e dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione. – Eccesso di potere per carenza di contestualità, trasparenza e par condicio. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione

7.1 L'art. 8, comma 2, del bando di concorso, recante "Prova scritta", prescriveva che: "2. La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più Regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR".

Ebbene, tale disposizione è stata, del tutto illegittimamente, violata nella specie, atteso che il 18.10.2018 non si è provveduto a svolgere la prova in Sardegna, contrariamente a quanto avvenuto in ogni altra parte d'Italia, in ragione del differimento alla data del 13.12.2018, disposto dall'USR della Sardegna, giusta allegata Ordinanza del Sindaco di Cagliari del 17.10.2018, per avverse condizioni meteo.

Tale differimento è stato "sfruttato" anche da tutti i candidati che non avevano superato la prova preselettiva ma sono stati ammessi con riserva alla prova scritta per effetto di un provvedimento giudiziale.

L'entità di tale ultimo gruppo ha indotto il MIUR ad organizzare una prova suppletiva che si è svolta (non in Sardegna ma) a Roma sempre il 13.12.2018.

La **prova non è stata unica, né si è svolta in un'unica data**, con ogni ovvia conseguenza in ordine alla **lesione della par condicio** tra i candidati, posto che quelli che l'hanno affrontata il 13.12.2018 hanno avuto modo di beneficiare di un maggior tempo per approfondire lo studio, anche in considerazione del fatto che i quadri di riferimento dei quesiti, predisposti dal Ministero, erano assolutamente identici.

A tale specifico riguardo, si osserva che i “quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove”, previsti dall’art. 13, comma 1, D.M. n. 138 del 2017, sono stati resi noti ai candidati che hanno sostenuto la prova scritta del concorso nella data successiva rispetto a quella originariamente stabilita molto tempo prima rispetto a quanto previsto dall’art. 8, comma 9, D.D.G. n. 1259 del 2017, secondo cui “i quadri di riferimento di cui all’art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta”.

*Ciò ha determinato, in maniera indiscutibile, una **evidente disparità di trattamento** tra i soggetti che hanno sostenuto la prova scritta il 18 ottobre 2018 e conosciuto i quadri di riferimento il 17 ottobre 2018 e coloro i quali l’hanno invece sostenuta il 13 dicembre 2018 e conosciuto i quadri cinquantasette giorni prima.*

*Non è un caso, quindi, che il **dato percentuale** relativo degli ammessi, tra quelli del 13.12.2018, sia stato decisamente maggiore rispetto a quello riferito ai candidati che, invece, l’avevano (già) sostenuta ad ottobre.*

*Tutto questo nonostante la *lex specialis* (art. 8, comma 12, del bando) consentisse espressamente la possibilità di uno slittamento della data della prova su base nazionale, prevedendo che “qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti”.*

Tale norma costituiva il presupposto necessario a garantire il rispetto dei requisiti della unicità della prova, volto a scongiurare clamorose disparità di trattamento tra i diversi concorrenti, poi – effettivamente – verificatesi, a causa di quanto testé rilevato.

*Ciò testimonia dell’inequivocabile “vantaggio” determinatosi a favore dei primi quale conseguenza della **duplice violazione contestuale** della *lex specialis* del concorso ...”.*

II. Istanza istruttoria e/o ai sensi dell’art. 116 c.p.a. (reiterazione)

In via istruttoria, tenuto conto della mancata ostensione integrale di tutti gli atti rilevanti e richiesti, si chiede la condanna delle Amministrazioni resistenti, anche ai sensi degli artt. 64, 65 e/o 46, comma 2, c.p.a., a depositare in giudizio, previo eventuale annullamento, ex art. 116 c.p.a., del diniego tacito parzialmente opposto all’istanza di accesso ritualmente formulata:

a) gli atti e/o verbali e/o documenti relativi all’assegnazione c.d. random degli elaborati alle Sottocommissioni, ai fini della relativa correzione;

- b) gli atti e/o verbali e/o documenti relativi alle operazioni di scioglimento dell'anonimato delle prove scritte;
- c) gli atti e/o verbali e/o documenti relativi a quanto richiesto nell'accesso agli atti di parte ricorrente, depositato in atti.

P.Q.M.

si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso epigrafato previo annullamento degli atti gravati sia con tale ricorso, sia con il presente atto di motivi aggiunti.

Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 e s.m.i. si dichiara che il presente atto sconta un c.u. pari a € 325,00, vertendo in materia di pubblico impiego.

Roma, 29 ottobre 2019

Avv. Ignazio Tranquilli